



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI SAVONA**

**DEPOSITO DEGLI ATTI
E COMUNICAZIONI INFORMATICHE DEL DIFENSORE**

artt. 87 (*“disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico”*) e 87 bis (*disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti, istanze*) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (*“Riforma Cartabia”*)

**PARTE PRIMA
DEPOSITO DEGLI ATTI DEL DIFENSORE ALLA PROCURA**

PORTALE DEPOSITO ATTI	PEC depositoattipenali.procura.savona@giustiziacert.it
Deposito dei seguenti atti: ➤ nomina del difensore, rinuncia e revoca del mandato indicato dall’art. 107 cpp ➤ denuncia di cui all’art. 333 cpp, querela di cui all’art. 336 cpp e relativa procura speciale ➤ memorie, documenti, richieste e istanze indicati nell’art. 415 bis c. 3 cpp ➤ opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’art. 410 cpp;	Tutti gli altri atti quali ad esempio: ➤ memorie, istanze e richieste ex art. 121 cpp ➤ remissione di querela e accettazione ➤ istanze di dissequestro ➤ istanze di sostituzione/revoca misura cautelare ➤ istanze di patteggiamento o di MAP o di oblazione ➤ atti, documenti ed istanze relativi ai procedimenti in sede di esecuzione penale.

A) Deposito di atti mediante Portale

Gli atti indicati nella colonna di sinistra devono essere **depositati esclusivamente tramite il Portale del processo telematico** <https://pst.giustizia.it> con le modalità individuate dal provvedimento del 05.02.21 del Direttore del DGSIA (art. 87 c. 6 bis D.Lvo 150/22): **l'invio di tali atti tramite posta certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge** (art. 87 c. 6 quinquies).

Disposizioni in materia di processo telematico:

- il deposito degli atti si intende eseguito **nel momento del rilascio della ricevuta** di accettazione da parte dei sistemi ministeriali (art. 87 c. 6 bis);
- il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le 24 ore del giorno di scadenza (art. 87 c. 6 bis);
- in caso di **malfunzionamento generale** del portale del processo penale telematico, attestato con provvedimento della DGSIA pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, il termine di scadenza è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità (art. 87 c. 6 quater): non compete pertanto all'ufficio giudiziario disporre la proroga;
- l'Autorità Giudiziaria può autorizzare il **deposito di singoli atti e documenti in formato analogico** (ossia cartaceo) per "ragioni specifiche" (art. 87 c. 6 quater);

Errori frequenti:

- ❖ ove richiesto è necessario **indicare correttamente il tipo di registro (NOTI o IGNOTI) e il numero di RGNR**: l'errore determina automaticamente il rigetto dell'atto da parte del sistema;
- ❖ Una volta eseguito il deposito, **monitorare la correttezza degli adempimenti e l'avvenuto rilascio della ricevuta di accettazione**. In particolare, dopo l'invio di atti che determinano l'apertura di un procedimento (denuncia/querela e relativa procura speciale) lo stato del deposito figurerà **"in attesa di verifica"**, che muterà in **"accolta"** solo dopo l'iscrizione nel registro delle notizie di reato;
- ❖ **In caso di rigetto** si raccomanda di leggere attentamente le motivazioni, che contengono di regola le istruzioni per procedere correttamente;
- ❖ la **nomina del difensore** deve essere corredata dal c.d. **"atto abilitante"**, ovvero un atto che individua un soggetto come sottoposto ad indagini (ad esempio: certificato ex articolo 335 cpp, verbale di identificazione elezione di domicilio e nomina del difensore, verbale di sequestro ecc) ed attraverso il quale il soggetto e/o il suo difensore sono venuti a conoscenza del procedimento stesso;

Note pratiche:

- ❖ non è possibile depositare mediante portale file audio e video, che devono essere depositati presso l'ufficio su supporto esterno (DVD, pen drive ecc)
- ❖ il Portale non supporta file che superano 30mb, il cui deposito dovrà essere effettuato in formato analogico presso l'ufficio
- ❖ è preferibile creare un unico pdf con gli eventuali allegati, da numerare progressivamente;

* * *

B) Deposito di atti mediante PEC (depositoattipenali.procura.savona@giustiziacert.it)

Gli atti indicati a titolo esemplificativo nella colonna di destra possono essere depositati mediante invio all'indirizzo di posta elettronica depositoattipenali.procura.savona@giustiziacert.it:

Si tratta generalmente di memorie, istanze e richieste ex art. 121 cpp, istanze di patteggiamento, di MAP o di oblazione e di atti, documenti ed istanze relativi ai procedimenti in sede di esecuzione penale.

Disposizioni in materia di processo telematico:

- il deposito deve essere effettuato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato (art. 87 bis c. 1), sicchè l'invio ad indirizzi di posta elettronica anche certificata diversi da quello descritto non verranno tenuti in considerazione ai fini del deposito;
- il deposito va effettuato in conformità alle specifiche tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale e alle ulteriori modalità d'invio previste dal provvedimento del 09/11/20 del Direttore del DGSIA;
- il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza (art. 87 bis c. 1)

Errori frequenti e note pratiche:

- ❖ indicare con precisione il numero di registro RGNR o SIEP, il PM titolare e la natura dell'atto (es. richiesta di patteggiamento; istanza per la concessione di sospensione dell'ordine di carcerazione ecc.);
- ❖ non deve essere effettuato l'invio del medesimo atto mediante PdP e posta elettronica, né a indirizzi di posta elettronica diversi da quelli indicati;
- ❖ possono essere depositati esclusivamente atti di competenza della Procura della Repubblica (con esclusione pertanto di atti quali lista testi, istanze di gratuito patrocinio e altre richieste indirizzate al tribunale)
- ❖ non è possibile inviare mediante posta elettronica file audio e video, che devono essere depositati presso l'ufficio su supporto esterno (DVD, pen drive ecc)

PARTE SECONDA

COMUNICAZIONI TELEMATICHE CON GLI UFFICI DELLA PROCURA

1. COMUNICAZIONE DELLE ISCRIZIONI PREVISTE DALL'ART. 335 CPP

E' regolata dal provvedimento del 24 settembre 2019 del Procuratore della Repubblica.

La richiesta va effettuata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dibattimento.procura.savona@giustiziacert.it, avendo cura di indicare sempre nell'oggetto della mail la dicitura *"Richiesta Informazioni 335 cpp"*.

E' necessario allegare la copia di un proprio documento di riconoscimento valido. La modulistica è reperibile sul sito internet della Procura della Repubblica di Savona.

In alternativa è possibile prenotare appuntamento presso l'ufficio posto al piano terra del palazzo di giustizia accedendo al sito internet della Procura della Repubblica di Savona

2. RICHIESTA DI APPUNTAMENTO CON IL MAGISTRATO ASSEGNATARIO DEL PROCEDIMENTO

Le richieste di appuntamento dei difensori con i magistrati, ove sia noto il pubblico ministero titolare, devono essere inviate **agli indirizzi di posta elettronica ordinaria rispettivamente loro assegnati** (nome.cognome@giustizia.it) (1)

Qualora il nominativo del pubblico ministero non sia noto la richiesta può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: penale.procura.savona@giustizia.it

3. RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI A SEGUITO DI NOTIFICA DELL'AVVISO EX ART. 415 BIS CPP

Unitamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini il difensore riceve via pec l'indicazione del numero di pagine di cui è costituito il fascicolo, l'importo dovuto e le istruzioni da seguire per il rilascio di **copia digitale** degli atti.

Gli avvocati possono accedere a tale servizio, previa autenticazione, dalla apposita area della home page del Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo <https://pst.giustizia.it> denominata "Accesso Portale Avvocati Penale".

Si precisa che è possibile ottenere esclusivamente copia integrale del fascicolo e che per la consultazione e copia di supporti esterni non digitalizzati in TIAP (CD, DVD, memorie esterne ecc.) il difensore dovrà accedere all'ufficio previo appuntamento.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente mediante la piattaforma PAGOPA <https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp>

Qualora si intenda prendere visione del fascicolo cartaceo ovvero ottenere copia solo parziale degli atti è necessario prendere appuntamento sul sito internet della Procura della Repubblica di Savona www.procura.savona.giustizia.it (nuovo indirizzo: www.procura-savona.giustizia.it)

1 L'indirizzo della dottssa Maddalena Sala è il seguente: maddalena.sala01@giustizia.it

4. RICHIESTA DI COPIA DEGLI ATTI ALL'UFFICIO DIBATTIMENTO

La richiesta può essere effettuata mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:

dibattimento.procura.savona@giustiziacert.it o **dibattimento.procura.savona@giustizia.it**

Il difensore deve allegare la ricevuta del pagamento dei diritti che deve essere effettuato esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA <https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp>.

L'ufficio invierà quindi copia degli atti richiesti all'indirizzo pec del difensore. Si precisa che la procedura descritta può essere utilizzata solo per i fascicoli digitalizzati e che, per le loro dimensioni, possano essere trasmessi mediante posta elettronica.

Per tutti gli altri casi è necessario prendere appuntamento sul sito internet della Procura della Repubblica di Savona.